



COMUNE DI CARUGO
Provincia di Como

REGOLAMENTO
PER LA COMPOSIZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 dell'11.06.2011
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 24.09.2013

INDICE

- ART. 1 - Finalità
- ART. 2 - Istituzione e composizione Commissioni Consiliari permanenti
- ART. 3 - Presidenza e convocazione delle Commissioni Consiliari permanenti
- ART. 4 - Funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti
- ART. 5 - Funzioni delle Commissioni Consiliari permanenti
- ART. 6 - Segreteria delle Commissioni Consiliari permanenti - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori
- ART. 7 - Pubblicizzazione dei lavori delle Commissioni Consiliari permanenti
- ART. 8 - Durata
- Art. 9 - Doveri, indennità

Art. 1
Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art.14 - comma 2 - dello Statuto del Comune di Carugo, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari.

Art. 2 (*)
Istituzione e composizione Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale, entro 90 giorni dal suo insediamento, istituisce Commissioni a carattere permanente, fissandone il numero e le materie di competenza.
2. Le commissioni consiliari permanenti, aventi natura consultiva, sono costituite con deliberazione di Consiglio Comunale e composte esclusivamente da Consiglieri Comunali. Esse sono competenti a trattare argomenti di competenza del Consiglio Comunale nell'ambito delle materie a loro attribuite nella deliberazione di costituzione.
3. Ogni Commissione è composta da un numero di Consiglieri Comunali fissato di volta in volta nella delibera di nomina, e comunque non superiore a cinque Consiglieri, che devono rappresentare complessivamente tutti i gruppi consiliari. I nomi dei componenti devono essere indicati dai rispettivi capigruppo. Alla nomina delle Commissioni provvede il Consiglio comunale con votazione palese.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
5. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capogruppo che provvede ad informare il Presidente della Commissione.
6. Alla commissione partecipano il Sindaco e l'Assessore competente di diritto.

(*) Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 24.09.2013

Art. 3 (*)
Presidenza e convocazione delle Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Sindaco e l'Assessore competente non possono presiedere le Commissioni permanenti.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che, convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, viene tenuta entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. In caso di assenza del Presidente, lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le sue funzioni. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il Presidente comunica al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco la propria nomina e la designazione del sostituto entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Presidente del

Consiglio Comunale rende note la nomina e la designazione predette al Consiglio Comunale e alla Giunta.

5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

6. La convocazione è effettuata dal Presidente, anche a seguito di richiesta scritta e motivata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da almeno tre membri della Commissione. La riunione è tenuta entro cinque giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, anche a mezzo fax o e-mail, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza.

8. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

(*) Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 24.09.2013

Art. 4 (*)

Funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti

1. Validità delle sedute e Modalità di votazione: la seduta è valida quando è presente la maggioranza assoluta dei voti in base alla forza rappresentativa del gruppo consiliare d'appartenenza. Il voto espresso è su base ponderale; il voto ponderale viene calcolato dividendo il numero dei Consiglieri di ogni singolo gruppo consiliare per il numero dei rispettivi rappresentanti all'interno della Commissione.

2. Le sedute della commissione non sono pubbliche. Alle riunioni possono essere invitati, allo scopo di acquisire elementi di informazione e di valutazione, su iniziativa del presidente o della maggioranza dei presenti, consiglieri comunali, rappresentanti di enti, gruppi, associazioni e categorie nonché esperti degli argomenti in trattazione.

3. Il Sindaco e l'Assessore competente possono sempre partecipare alle riunioni della Commissione con facoltà di relazionare e d'intervento nella discussione.

4. Il Presidente può richiedere, con domanda motivata indirizzata al Sindaco, la partecipazione di funzionari comunali, del Revisore dei conti ed amministratori e dirigenti degli enti, delle istituzioni e delle aziende dipendenti alle sedute delle Commissioni.

5. Le Commissioni possono inoltre consultare rappresentanti di enti, associazioni, consulte ed acquisire l'apporto di esperti.

6. Ogni Gruppo consiliare ha facoltà di farsi assistere durante le discussioni, previo preavviso di 24 ore, da un esperto con diritto di intervento nella discussione, ma non di voto.

7. Tutti i partecipanti alle sedute dovranno rispettare l'obbligo di riservatezza.

(*) Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 24.09.2013

Art. 5 (*)

Funzioni delle Commissioni Consiliari permanenti

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione. In particolare, le Commissioni, fatte salve le competenze degli altri organi, svolgono l'attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Ciascuna Commissione permanente esamina, nelle materie di propria competenza, le proposte di deliberazione aventi carattere programmatico, di pianificazione o di rendicontazione ed ogni altro oggetto che il Sindaco o la Giunta ritengono di portare in discussione preliminare in Commissione. In tali casi, la proposta di deliberazione e la correlativa documentazione è sottoposta all'esame della commissione almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio Comunale nella quale detta proposta sarà discussa, in caso di sessione ordinaria, e otto giorni prima in caso di sessione straordinaria.

3. Il Consiglio Comunale può affidare alle commissioni compiti di indagine e di studio, nonché di esame e di risposta a petizioni, stabilendo il termine entro il quale la Commissione deve provvedere.

4. Il Consiglio Comunale, nel rispetto dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo, può affidare ad una commissione il compito di svolgere funzioni redigenti su argomenti di competenza della medesima, stabilendo il termine entro il quale la commissione deve provvedere. In tal caso possono essere messe a disposizione le competenze tecnico-amministrative di supporto.

5. Le Commissioni, nelle materie di propria competenza ed a maggioranza assoluta dei voti, possono assumere l'iniziativa di presentare proposte al Consiglio. La proposta della Commissione in sede redigente deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti ed essere presentata al Consiglio per l'approvazione.

6. Le proposte di deliberazione delle Commissioni sono trasmesse, con la correlativa documentazione, al Presidente del Consiglio ed al Sindaco, il quale provvede ad assegnare le stesse agli uffici comunali competenti per l'istruttoria, i cui esiti sono comunicati, nei termini prescritti dal regolamento sul procedimento amministrativo e, in mancanza, entro 30 giorni, alla Commissione. Tale disposizione non si applica alle proposte derivanti dall'esercizio delle funzioni redigenti di cui al comma 4 o comunque non implicanti attività istruttoria ulteriore, che sono trasmesse al Presidente del Consiglio ed al Sindaco almeno venti giorni prima della seduta del Consiglio Comunale nella quale saranno trattate.

(*) Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 24.09.2013

Art. 6

Segreteria delle Commissioni Consiliari permanenti
Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal componente a ciò designato dal Presidente.

2. Il Segretario della Commissione si può avvalere degli uffici comunali competenti per lo svolgimento della propria funzione. Il

Segretario della Commissione cura il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, nonché la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze, che viene dallo stesso sottoscritto unitamente al Presidente. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio, al Sindaco, all'Assessore competente, ai Capigruppo e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri Comunali. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale e tramite il Segretario Comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni e rilievi relativi a quanto di loro competenza.

Art. 7

Publicizzazione dei lavori delle Commissioni Consiliari permanenti

1. Le convocazioni delle Commissioni saranno rese pubbliche con affissione all'Albo Pretorio informatico e comunicazione ai Consiglieri Comunali.

Art. 8

Durata

1. La commissione rimane in carica fino all'elezione del nuovo consiglio comunale.

2. Il Consiglio Comunale neo eletto provvede all'elezione dei nuovi consiglieri nella sua prima seduta utile.

Art.9 (*)

Doveri, indennità

1. Ogni componente è tenuto a partecipare ai lavori della Commissione di cui fa parte.

2. Non sono previste indennità per la partecipazione dei Consiglieri componenti alle sedute delle Commissioni.

(*) Articolo aggiunto con deliberazione di C.C. n. 26 del 24.09.2013

Il presente Regolamento è stato modificato con atto del Consiglio Comunale n. 26 in data 24 settembre 2013, e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di CARUGO per giorni 15 consecutivi dal 01 Ottobre 2013 al 16 Ottobre 2013.

Ai sensi dell'art.13 – comma 2 - dello Statuto Comunale, è stato pubblicato, all'Albo Pretorio del Comune di CARUGO e negli altri luoghi consueti, l'avviso di deposito presso la segreteria comunale, del presente regolamento dal 14 Ottobre 2013 al 29 Ottobre 2013; non sono pervenute osservazione né reclami.

Ai sensi dell'art.13 – comma 3 - dello Statuto Comunale, il presente regolamento entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al comma 2 e pertanto dal 1° novembre 2013.

Carugo, li 30/10/2013



IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Guglielmina Caretto

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G. Caretto", written over the printed name of the General Secretary.